

**IPOSTESI DI  
CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE  
DOCENTE EDUCATIVO ED ATA PER L'A.S. 2017/18**

L'anno 2017 il giorno 10 mese di agosto in Bari presso l'Ufficio Scolastico Regionale in sede di contrattazione regionale decentrata

TRA

La delegazione di parte pubblica

E

I rappresentanti delle OO.SS. Regionali firmatarie dei CCNNLL del comparto scuola

**PREMESSO**

1. Che si è in attesa del completamento dell'iter di verifica di cui all'articolo 40 bis del D.lgs 165/2001 sull'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le Utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2017/18, sottoscritto il 21 giugno 2017 e di seguito denominato C.C.N.I.
2. Che l'approssimarsi dell'inizio del nuovo anno scolastico e la necessità di non pregiudicare le eventuali nuove nomine in ruolo, impongono allo scrivente di non rinviare ulteriormente le operazioni di mobilità annuale in argomento attenendosi sostanzialmente alle modalità previste nella precitata ipotesi di CCNI.
3. Che occorre definire un'ipotesi di contratto integrativo regionale sulle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria da trasferire in apposita contrattazione regionale a seguito della conclusione del citato iter di verifica sul CCNI, ove non sopravvengano modifiche.

**SI CONCORDA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**Campo di applicazione, finalità, efficacia e durata del contratto**

1. La presente ipotesi, da trasfondere in contratto, ad integrazione dell'ipotesi di C.C.N.I. sottoscritto in data 21 giugno 2017, al quale si rinvia per quanto non previsto, intende individuare i criteri e definire le modalità per la determinazione dei posti e cattedre disponibili a livello provinciale per le operazioni di utilizzazione del personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo indeterminato, nonché le modalità di effettuazione delle predette operazioni ed ha validità per l'a.s. 2017/18.

**TITOLO I**

**PERSONALE DOCENTE**

**Art. 2**


**Docenti destinatari delle utilizzazioni**

1. Le categorie dei docenti destinatari dei provvedimenti di utilizzazione sono elencate nell'art. 2 del C.C.N.I.
2. Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria saranno prodotte entro i termini e con le modalità indicate dal MIUR.

**Art. 3**

**Criteri per la definizione del quadro delle disponibilità**

1. I Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali predisporranno il quadro delle disponibilità complessive provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, che dovrà contenere, oltre ai posti residuati dalle operazioni di movimento, i posti e gli spezzoni derivanti dall'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, nonché tutti i posti disponibili per un anno, ivi compresi i posti e gli spezzoni derivanti da part - time, esoneri, semiesoneri, comandi, collocamenti fuori ruolo, posti che si rendono disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie da fuori provincia, nonché i posti di sostegno compresi quelli in deroga in attuazione della sentenza Corte Costituzionale n. 80 del 22.02.2010.



2. A tal fine, si avvarranno dei dati, opportunamente verificati, comunicati dai Dirigenti Scolastici a SIDI secondo le specifiche indicazioni fornite dal MIUR per la procedura di informatizzazione delle operazioni relative all'organico di fatto.
3. Le disponibilità dei posti di sostegno della scuola secondaria di II grado, saranno determinate distintamente per area disciplinare. Le utilizzazioni sui predetti posti di sostegno saranno invece effettuate senza distinzione di area disciplinare.
4. I posti che residuano al termine delle operazioni di utilizzazione saranno rideterminati e nuovamente ripartiti tra le 4 aree disciplinari proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area, già definite prima delle utilizzazioni, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del CCNI.
5. Prima di avviare le operazioni, il quadro complessivo ed analitico delle disponibilità iniziali verrà reso noto tramite pubblicazione nel sito istituzionale degli U.S.T. e portato a conoscenza delle OO.SS. regionali e provinciali delle sigle firmatarie del presente accordo, possibilmente 24 ore prima delle operazioni.
6. Il quadro delle disponibilità sarà aggiornato e comunicato alle medesime OO.SS. in caso di disponibilità sopravvenute per qualsiasi motivo.
7. Tali disponibilità sopravvenute non comporteranno il rifacimento delle operazioni già effettuate.
8. Il calendario di massima delle operazioni di utilizzazione dovrà essere comunicato secondo la tempistica concordata con le OO.SS. provinciali.

#### Art. 4

##### Criteri generali per l'utilizzazione del personale docente

1. I docenti soprannumerari, appartenenti a classe di concorso in esubero, qualora non vengano utilizzati su posti disponibili della classe di concorso di titolarità, sono utilizzati, anche d'ufficio, su posti disponibili di altra classe di concorso per la quale siano in possesso del titolo di studio, o su posti di sostegno se in possesso del titolo di specializzazione. Le operazioni su altra classe di concorso possono essere effettuate solo se residuano posti dopo la sistemazione dei titolari appartenenti alla classe di concorso medesima.
2. Ai fini delle utilizzazioni del personale docente in soprannumero su ambito sarà formulata, da parte del competente Ufficio Scolastico Territoriale, una graduatoria sulla base delle tabelle di valutazione dei titoli allegata al C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto in data 11 aprile 2017 ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del C.C.N.I., con le precisazioni di cui all'art. 1 comma 7 CCNI utilizzazioni.
3. Nel caso in cui permangano ancora docenti da sistemare dopo le operazioni indicate al comma 1, i Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali provvederanno ad utilizzare tali docenti, privi del titolo di specializzazione, e solo su domanda degli interessati, su posti di sostegno eventualmente disponibili tenendo conto del titolo di studio posseduto e previo accantonamento di un numero di posti pari ai docenti specializzati, aventi titolo alla stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato.  
Per la scuola secondaria di secondo grado l'utilizzazione su posti di sostegno sarà disposta senza distinzione di area disciplinare.
4. Nel caso in cui, dopo le operazioni di utilizzazione indicate ai precedenti commi, permangano ancora docenti in esubero da utilizzare, gli stessi saranno assegnati a disposizione sui posti del potenziamento dell'offerta formativa delle Istituzioni Scolastiche, rimasti vacanti, tenendo conto delle opzioni espresse.
5. Qualora permangano ancora docenti da sistemare, i docenti medesimi potranno essere utilizzati su progetti di particolare rilevanza territoriale, individuati dall'Ufficio Scolastico regionale ai sensi dell'art. 1, comma 65 della legge n. 107/2015, richiamato dall'art. 2, comma 1 lett. e) del C.C.N.I..
6. Il personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 96, lettera b) dell'art. 1 della legge 107/2015 che non abbia ottenuto un ambito di titolarità al termine delle operazioni di mobilità e sia rimasto assegnato alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d'ufficio, per il solo a.s.2017/18, ad una sede al termine delle operazioni previste dal CCNI, anche in soprannumero.
7. I docenti di scuola secondaria di I e II grado, trasferiti quali soprannumerari, a domanda condizionata, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nella istituzione scolastica di precedente titolarità, hanno titolo ad ottenere l'utilizzazione presso quest'ultima anche su posto intero formato con l'abbinamento di ore appartenenti alla classe di concorso di titolarità e altra classe di concorso per cui siano in possesso della prescritta abilitazione.

8. Il personale in soprannumero, titolare su ambito e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero è utilizzato, anche d'ufficio, in altra classe di concorso o posto, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine:
  - a) insegnamenti richiesti con l'utilizzazione a domanda, per i quali si possiede l'abilitazione;
  - b) altri insegnamenti per cui si possiede l'abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità.
  - c) insegnamenti ai quali può accedere sulla base del titolo di studio posseduto.
9. Qualora il numero di docenti da utilizzare sia inferiore al numero dei posti disponibili, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportano un maggior onere finanziario. Devono essere pertanto coperti prioritariamente i posti vacanti fino al 31 agosto 2017, quindi i posti cattedra disponibili fino al 30 giugno 2017 e, quindi, i posti con orario inferiore a cattedra.

#### Art. 5

##### Utilizzazione su posti di sostegno

1. I docenti appartenenti a categorie con personale in esubero che hanno conseguito il titolo di specializzazione a seguito della frequenza dei corsi di formazione indetti dal MIUR con D.M. n. 7 del 16.04.2012, tenuto conto dell'impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi, sono utilizzati anche d'ufficio, su posti di sostegno vacanti e/o disponibili nella provincia di titolarità.
2. I docenti, appartenenti a categorie con personale in subero, titolari su posto comune, anche non in possesso del titolo di specializzazione, hanno titolo a chiedere l'utilizzazione anche su posti di sostegno, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del CCNI.

#### Art. 6


##### Utilizzazione docenti su posti di sostegno in caso di trasferimento alunno (posto rapporto 1 a 1)

1. I docenti in servizio su posto di sostegno, in caso di trasferimento, nel corso dell'anno scolastico, ad altra scuola dell'alunno affidato ai docenti medesimi per l'intero orario di cattedra (rapporto 1 a 1), possono produrre domanda, al fine di garantire la continuità didattica, per essere utilizzati nella nuova scuola frequentata dall'alunno disabile. Tale facoltà può essere esercitata durante tutto l'anno scolastico.

#### Art. 7

##### Insegnanti di Religione Cattolica

1. Le operazioni di utilizzazione dei docenti di Religione Cattolica sono effettuate, previa intesa con l' Ordinario della diocesi di riferimento, dai Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali di Lecce e Bari, appositamente delegati dal Direttore Generale, rispettivamente, per il personale in servizio nelle scuole primarie e dell'infanzia e per quello in servizio in scuole di istruzione secondaria. I provvedimenti in argomento vanno adottati sempre d'intesa con l'ordinario diocesano competente, avendo riguardo alla ripartizione territoriale per diocesi e nel rispetto dei limiti della dotazione organica di ciascuna.
2. Il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, suddivisa per diocesi, formulata dai precitati Uffici. Detta graduatoria è disponibile sul sito dell'Ufficio territoriale che ha curato la compilazione.
3. Gli Ordinari delle 19 diocesi pugliesi, ricevute le domande di utilizzazione, formuleranno le proposte di assegnazione delle nuove sedi limitatamente al personale interessato e, senza indugio, le faranno pervenire a Ufficio territoriale (di Bari e Lecce) -tenendo ovviamente distinto il personale del 1° settore da quello del 2° settore- insieme al quadro di tutti i posti complessivamente funzionanti dal 1° settembre 2017. Ovviamente vanno fatti salvi i posti del personale che resta confermato nella sede occupata nel corrente a.s. 2016-17.
4. Infine, i Dirigenti degli Uffici territoriali di Bari e Lecce adotteranno i provvedimenti di conferma e quelli di nuova utilizzazione da valere per l'a.s. 2017-18.
5. Si precisa che i docenti di religione con contratto a tempo indeterminato che non trovano la disponibilità di ore nell'attuale scuola di servizio in base alla pianta organica relativa all'as 2014-15 devono essere utilizzati, per completamento cattedra o per l'intero orario, in altra scuola della stessa diocesi. Non sarà necessario procedere al completamento esclusivamente in caso di contrazione - successiva alla citata pianta organica dell'as 2014-15 - dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto.



6. I Dirigenti degli Uffici territoriali di Bari e Lecce, ricevute le domande, compileranno le graduatorie per diocesi e sui posti residuati dopo le conferme e le utilizzazioni, disporranno l'assegnazione provvisoria in conformità alla certificazione di idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente. Tale assegnazione ha efficacia limitata ad un solo anno scolastico.
7. Nell'ipotesi in cui vengano richieste sedi che rientrano in diocesi di altre regioni, copia della domanda dovrà essere inviata per conoscenza al dirigente degli USP di Bari o Lecce, a seconda del settore formativo, nonché al competente ordinario diocesano.

#### **Art. 8**

##### **Modalità di utilizzo degli Insegnanti Tecnico Pratici in esubero**

1. Si rinvia all'art. 2 del CCNI.
2. Le operazioni di utilizzazione per altra classe di concorso sono effettuate prioritariamente nei confronti del personale che abbia prodotto apposita domanda, dando la precedenza alle proroghe. Gli UST predisporranno apposite graduatorie che dovranno essere pubblicate sui siti istituzionali.
3. Dopo la copertura di tutti i posti vacanti o comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche, nell'ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini, può essere previsto, a domanda, l'utilizzo degli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero, secondo le priorità indicate nell'articolo 2 comma 10 del CCNI.

#### **Art. 9**

##### **Modalità di utilizzo del personale docente nei Licei Musicali**

1. Si rinvia integralmente all'art. 6 bis del CCNI.

#### **Art. 10**

##### **Diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola primaria**

2. Si rinvia integralmente all'art. 6 ter del CCNI.

#### **Art. 11**

##### **Trattamento economico docenti appartenenti a ruoli e classi di concorso in esubero utilizzati su posti di ordine e grado superiore**

1. Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 2 del CCNI, il personale docente che, sulla base dei titoli posseduti, viene utilizzato su cattedra o spezione appartenente a ordine o grado di scuola superiore, ha diritto all'attribuzione del maggior trattamento economico, ai sensi dell'art. 10, comma 10 del CCNL 29.11.2007.
2. Il personale docente parzialmente utilizzato su posto di ordine o grado superiore, ha diritto al maggior trattamento economico limitatamente alle ore prestate in tale ordine o grado.
3. Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia interessata, contestualmente all'adozione del provvedimento di utilizzazione, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo, da inviare agli uffici competenti alla liquidazione della retribuzione, concernente il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.




### **TITOLO II**

#### **PERSONALE EDUCATIVO**

#### **Art. 12**

##### **Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie**

1. Al personale educativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che regolano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente.
2. Il personale educativo in esubero a livello provinciale può produrre, entro i termini fissati dal MIUR, domanda di utilizzazione in altro ruolo, per classi di concorso per le quali sia in possesso del prescritto titolo di studio o su posti di sostegno per i quali sia in possesso del titolo di specializzazione.
3. L'individuazione del personale soprannumerario va effettuata secondo l'ordine delle graduatorie unificate, in base all'art. 4 ter della legge n.333/ 2001.



4. Per il personale eventualmente in esubero si rinvia alla legge n. 270/82.

### TITOLO III

#### PERSONALE ATA

##### Art. 13

- Per il personale ATA si rinvia all'art.11 del CCNI, con le specificazioni che seguono per i dsga in esubero rispetto ai ruoli provinciali.

Nel caso in cui, nelle singole province, le unità da utilizzare siano superiori alle disponibilità individuate in base ai criteri stabiliti dall'art.12 del CCNI saranno implementati i quadri provinciali delle seguenti tipologie di utilizzazione:

- a) utilizzazione a domanda nella sede di precedente titolarità dell'anno scolastico 2016/2017 del DSGA soprannumerario per effetto dell'applicazione dell'art. 4 comma 70 della Legge n. 183/2011 in luogo della reggenza. In subordine, tali posti sono disponibili per l'utilizzazione di eventuale ulteriore personale in esubero;
- b) utilizzazione del personale soprannumerario per sostituzione nelle istituzioni scolastiche per assenze prevedibili di durata non inferiore a 6 mesi ed accertate all'atto della definizione delle disponibilità;
- c) utilizzazione in attività a supporto del coordinamento delle reti di scuole, come previsto nell'articolo 13 CCNI, per garantire, a livello regionale e provinciale, l'uniformità delle funzioni affidate alle medesime reti di scuole ai sensi della legge 107/2011.

Analogamente ai precedenti anni, gli UST individueranno le disponibilità integrate con le tipologie di utilizzazione, come determinate secondo i precedenti criteri e sull'insieme delle suddette disponibilità potranno partecipare i direttori dei servizi generali e amministrativi trasferiti a domanda condizionata ovvero d'ufficio (senza aver presentato domanda) in quanto soprannumerari, purchè abbiano presentato regolare domanda di utilizzazione.

In subordine, al personale già utilizzato nell'a.s. 2016-17 nella tipologia di cui al precedente punto c) il quale risulta ancora in esubero nell'a.s. 2017-18 e che voglia nuovamente essere utilizzato per le attività di cui al punto c) (coordinamento delle reti di scuola) e che faccia richiesta di conferma di utilizzazione nella stessa sede di utilizzo è riconosciuta la precedenza, in analogia al disposto art. 19 comma 2 della citata ipotesi di CCNI.

Le disponibilità e modalità di utilizzo, secondo i criteri specificati, saranno determinate dagli Uffici scolastici territoriali competenti che provvederanno alla convocazione dei DSGA di cui al punto precedente.

Il personale utilizzato in qualità di soprannumerario ai sensi dei punti precedenti dovrà comunque garantire la sostituzione del personale assente per periodi superiori ai trenta giorni.

##### Art. 14

##### Norma di rinvio


Per quanto non previsto dal presente Contratto si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'ipotesi di C.C.N.I. sottoscritto il 21 giugno 2017.

Per quanto detto in partenza, la presente ipotesi di contratto potrà essere soggetto ad eventuali modifiche a seguito del completamento dell'iter di verifica del CCNI o di sopraggiunte particolari condizioni.

Per l'Amministrazione



Per le Organizzazioni Sindacali



Bari, 10 agosto 2017